

Studio Legale Tributario  
**Avv. Antonino Minacapilli**  
Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Enna  
Revisore Contabile  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Malta Advisor  
Via Turati n. 100 - Caltanissetta  
Via Pablo Picasso n 3 - Piazza Armerina (En)  
Via Tacito n. 90 - Roma  
Viale Montenero n. 80 - Milano  
Tel. 0935 / 573369 - Cell. 335 1324690  
PEC:antonino.minacapilli@avvocatienna.legalmail.it



DI  
RAIMONDO  
MARIA  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
17.11.2023  
13:58:08  
GMT+01:00

**TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

**DOMANDA**

**PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE  
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 67 E SEGUENTI DELLA LEGGE 14/2019  
SU PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI  
REDATTO DALL'OCC DI CALTANISSETTA**

**CON ISTANZA DI EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI PROTETTIVI DI  
SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI NEI  
CONFRONTI DEI DEBITORI CONSUMATORI SOVRAINDEBITATI**

I sottoscritti **Iraci Capuccinello Giacomo**, nato a [REDACTED]  
[REDACTED], residente in Caltanissetta, **Iraci Capuccinello Michele**, nato  
a [REDACTED], residente in  
Caltanissetta, fratelli germani, rappresentati e difesi nel presente procedimento,  
per procura in calce, dall'**Avv. Antonino Minacapilli** del Foro di Enna, C.F. [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento  
all'indirizzo PEC: [antonino.minacapilli@avvocatienna.legalmail.it](mailto:antonino.minacapilli@avvocatienna.legalmail.it) del Procuratore,  
comunicato all'Ordine degli Avvocati di Enna

**- Consumatori sovraindebitati istanti -**

i quali agiscono nel presente giudizio con l'ausilio dell' O.C.C. di Caltanissetta,  
che ha nominato i seguenti Professionisti quali Gestori della Crisi:

- **Dott.ssa Luciana Camizzi**, nata a [REDACTED]  
[REDACTED], con studio in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n.  
28, iscritta all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di  
Caltanissetta al numero 243/A e, dal 31/03/2023, all'Albo dei soggetti incaricati



dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, pec:[lucianacamizzi@pec.it](mailto:lucianacamizzi@pec.it), cellulare:

[REDACTED];

- **Dott. Salvatore Maurizio Dilena**, nato a [REDACTED], [REDACTED], con studio a Mussomeli in via Manzoni n. 7, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al numero 63/A, e dal 31/03/2023 all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza pec [smdilena@pec.it](mailto:smdilena@pec.it); tel. [REDACTED]

i quali sottoscrivono la presente domanda, in seguito denominati anche

- **Gestori della crisi** -

### PREMESSO IN FATTO

I Consumatori sovraindebitati istanti **Iraci Capuccinello Michele** e **Iraci Capuccinello Giacomo**, fratelli germani, hanno depositato domanda presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta, in data 28/06/2021 con numero di protocollo 06/2021, per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitamento.

In data 29/06/2021 l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta ha nominato i sopra indicati Professionisti quali **Gestori della crisi**.

I sopra indicati Professionisti, in qualità di **Gestori della crisi**, hanno predisposto il "**Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore e Attestazione**" redatto ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 (di seguito definito CCII), contenente il Piano di ristrutturazione dei debiti formulato dai fratelli Iraci Capuccinello Michele e Giacomo, qui istanti quali consumatori sovraindebitati, a cui si applica anche l'art. 66 del CCII (Procedure Familiari), in quanto i Ricorrenti sono Fratelli germani e il sovraindebitamento ha avuto una origine comune.

I sopra indicati Professionisti, in qualità di **Gestori della crisi**, hanno attestato nel predetto Piano, ai sensi dell'art. 2 CCII, che **non sussistono condizioni di inammissibilità alla presentazione della proposta di ristrutturazione dei debiti**, in quanto i fratelli Iraci Capuccinello Michele e Giacomo proponenti:



- a) risultano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII in uno stato di sovraindebitamento inteso come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero ad altre procedure liquidatorie, previste dal c.c. o da leggi speciali; intendendosi per crisi ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. A , lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e per insolvenza ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. b lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- b) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (art. 68 CCII);
- c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) sono Consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) CCII;
- e) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla presentazione di tale proposta e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non hanno determinato la situazione di Sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La situazione patrimoniale ed economica dei Debitori consumatori sovraindebitati proponenti è infatti esposta e articolatamente documentata nel **“Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore e Attestazione”** redatto ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 dai sopra indicati Professionisti quali Gestori della crisi, **Piano compiegato alla presente istanza sub allegato 1), da intendersi qui integralmente riportato e trascritto per costituire parte essenziale della presente domanda**, e a cui pertanto si rinvia per ogni necessaria e opportuna valutazione e decisione da parte di codesto Ecc.mo Tribunale adito.



Nel suddetto Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore sovraindebitato i sopra indicati Professionisti, quali Gestori della crisi, hanno attestato in particolare a pagina 72 paragrafo 13:

*“13 Conclusioni e Commento al piano e valutazione sulla sua probabile convenienza Sulla base di quanto sopra esposto, gli scriventi quali Gestori, ai sensi della normativa vigente,*

**attestano**

*la fattibilità del piano del consumatore così come proposto dai sig.ri Iraci Capuccinello:*

*Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un **giudizio positivo** sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione prodotta;*

*Ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell’ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.*

**Attestano**

*altresì la fattibilità e la convenienza, ai sensi dell’art. 63 del C.C.I., che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l’unica procedura applicabile, anche con la falcidia del debito (ex art. 67, 4 comma C.C.I.), in considerazione del fatto che le uniche entrate costituenti l’attivo sono rappresentate dai proventi dell’attività agricola esercitata dai proponenti in modo continuativo ed efficace sui terreni pignorati, mentre l’ipotesi liquidatoria non appare altrettanto conveniente rispetto al piano, considerando che i creditori possano essere soddisfatti dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella che si otterrebbe con la procedura di liquidazione controllata; avendo accertato quindi la c.d. “convenienza del piano, i maggiori costi di liquidazione ed i compensi del professionista, e avendo paragonato il valore di mercato all’effettivo valore di realizzo.*

*Infine, i sottoscritti Gestori attestano che, ai sensi dell’art. 69 del C.C.I.I., non esistono cause ostative soggettive ed i ricorrenti sono meritevoli di veder omologato il piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, bensì da condizioni sfavorevoli imprevedibili, come sopra descritto che hanno comportato la crisi del mercato edilizio e la perdita di chance per le società che avevano sempre effettuato investimenti oculati e prudentziali. Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano predisposto, pur con l’alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.*

*Il ricorrente ha trasmesso agli scriventi professionisti esauriente documentazione ai fini della valutazione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.*



*Lo scrivente ha altresì chiesto ed ottenuto ulteriore documentazione presso terzi ritenuta necessaria per il completamento delle verifiche e per l'assunzione di informazioni e circolarizzazione dei crediti.*

*I ricorrenti si sono avvalsi della collaborazione di un advisor l'avvocato Antonino Minacapilli che ha partecipato ai colloqui ed in alcune circostanze ha fatto da tramite per la presentazione della documentazione.*

*Circa la meritevolezza si può affermare che i proponenti sono stati sempre mossi da diligenza nell'assumere le obbligazioni e che non hanno compiuto atti in frode ai creditori.*

*Dall'esame di tutta la documentazione raccolta, si può ragionevolmente concludere che la stessa sia completa ed attendibile ai fini della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di ristrutturazione dei debiti in esame.*

*Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base dell'articolazione delle informazioni ricevute che si ritiene sufficiente e delle verifiche che è stato possibile effettuare; della ragionevolezza delle previsioni con riferimento ai dati e alle informazioni disponibili alla data di redazione della presente relazione si può dunque esprimere una **valutazione complessivamente positiva** sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.*

*Fiduciosi di un benevolo accoglimento di quanto fin qui rappresentato,*

*Caltanissetta, 15/11/2023 I Professionisti Gestori Luciana Camizzi Salvatore Dilena".*

(cfr. pagina 72 paragrafo 13 del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore – all.1).

### IN DIRITTO

Le presenti deduzioni in diritto hanno lo scopo di rendere chiaro e incontrovertibile ai Debitori consumatori sovraindebitati istanti, che sottoscrivono la presente istanza unitamente ai Gestori della crisi e allo scrivente Procuratore, dal quale sono assistiti e rappresentati nel presente procedimento, le disposizioni di legge in base alle quali la presente istanza è presentata e le nuove disposizioni di legge che oggi regolamentano il procedimento giudiziario necessario per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore sovraindebitato, e ciò soprattutto **in considerazione della istanza all'OCC presentata dai Debitori in data 28/06/2021, e cioè in vigore delle abrogate disposizioni di cui alla Legge 27.1.2012 n.3.**

Le presenti deduzioni in diritto hanno pertanto gli effetti nei confronti dei Debitori sovraindebitati qui istanti del **Consenso Informativo** e della **Protezione e del**



**Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018** ai fini della presente domanda di ristrutturazione dei debiti presentata a codesto Ecc.mo Tribunale competente.

Nei confronti dell'Ecc.mo Tribunale adito lo scrivente Procuratore dei Debitori istanti richiama di contro, con la massima deferenza, il famoso brocardo:

*"lura novit Curia".*

### **EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUL SOVRAINDEBITAMENTO DEI DEBITORI CONSUMATORI**

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) è entrato in vigore il 15 luglio 2022 ed ha sostituito i "Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio".

Il **piano di ristrutturazione dei debiti** è una procedura di risanamento della crisi, attraverso la quale il Consumatore, con l'aiuto dell'OCC, può risanare la sua situazione finanziaria in deficit, riducendo l'esposizione debitoria, proponendo ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi di sovraindebitamento.

Per poter accedere al piano di ristrutturazione dei debiti, (che ha modificato IL PIANO DEL CONSUMATORE ex lege 3\2012), dev'essere presentata una proposta dal contenuto libero, la quale deve prevedere il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma.

Nella proposta è rimasta invariata, rispetto alla legge 3\2012:

a) la possibilità "falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno" (cfr. **art 67 comma 3 L. 14/2019**);

b) è, anche, rimasta invariata "la possibilità di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti **non** integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione" (cfr. **art 67 comma 4 L. 14/2019**).

### **LA PRESENTE DOMANDA EX ART. 67 E SEGUENTI DEL CCII**

La presente domanda è proposta a codesto Ecc.mo Tribunale in composizione monocratica, con l'ausilio dell'OCC di Caltanissetta, e dai Gestori della Crisi da questo nominati, i quali agiscono in ausilio dei Consumatori sovraindebitati istanti.



La presente domanda è pertanto parte integrante ed essenziale del **Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore e dell'Attestazione** redatto ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs 14/2019 dai Gestori della Crisi, che si compie sub allegato 1), con tutti i documenti indicati, numerati e allegati.

Al fine di farsi assistere nella Procedura di ristrutturazione dei debiti promossa davanti a codesto Tribunale, i Consumatori sovraindebitati istanti hanno nominato quale loro Procuratore lo scrivente Avv. Antonino Minacapilli.

#### **LE CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE**

Le condizioni soggettive ostative sono rimaste invariate rispetto alla legge 3\2012.

La procedura è preclusa a chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda o ha beneficiato di esdebitazione per due volte o ha determinato la situazione di sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode.

I Gestori della Crisi hanno nella specie predisposto il Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore e **hanno attestato la insussistenza di cause ostative in capo ai Debitori istanti**, ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs 14/2019 (cfr. all.1).

#### **L'ITER PROCESSUALE**

Una volta proposta la domanda con l'ausilio dei Gestori della Crisi al Giudice competente (nella specie codesto Ecc.mo Tribunale adito), inizia la fase istruttoria, che ha subito delle modifiche rispetto a quanto era previsto della legge 3\2012.

#### **AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA E ITER PROCESSUALE**

I sopra indicati Professionisti, in qualità di **Gestori della crisi**, hanno attestato nel predetto Piano, ai sensi dell'art. 2 CCII, che **non** sussistono condizioni di inammissibilità alla presentazione della proposta di ristrutturazione dei debiti, per i motivi sopra analiticamente dedotti e documentati (cfr. all. A).

In base a quanto disposto dall'ex PIANO DEL CONSUMATORE eventuali ipotesi di inammissibilità erano rilevate nell'udienza fissata per la contestazione creditoria: **diversamente IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI non prevede questo limite e il Giudice sottopone subito la domanda al vaglio dell'ammissibilità.**

All'esito positivo di questo controllo segue l'emanazione di un Decreto con cui viene disposta la pubblicazione in un apposito sito web del Giudice o del Ministero della Giustizia e viene comunicato ai Creditori.



**La procedura mantiene la fase del contraddittorio eventuale.**

Dalla comunicazione ai Creditori decorrono 20 giorni entro i quali gli stessi possono inviare osservazioni all'OCC.

Con il medesimo decreto previsto **dall'art 70 comma 1**, il Giudice su richiesta dei Debitori istanti, può disporre la **sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, può inoltre disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.**

Nella legge 3\2012 tali provvedimenti non richiedevano un'espressa istanza del debitore ed erano limitate al provvedimento di sospensione delle esecuzioni in corso che ostacolassero il procedimento.

**LA RELAZIONE DELL'OCC - GESTORI DELLA CRISI - AL GIUDICE**

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del citato art. 70 (termine ai Creditori per presentare osservazioni), l'OCC, sentito il debitore, riferisce al Giudice e propone le modifiche al Piano che ritiene necessarie.

**LA OMOLOGAZIONE DEL PIANO**

Il Giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con **sentenza** e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC.

**Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.**

La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore.

L'esecuzione alla sentenza di omologa è affidata ai Debitori dietro il controllo del Gestore che ogni sei mesi fa un resoconto al Giudice, mentre la legge 3\2012 prevedeva la nomina di un soggetto ad hoc che desse esecuzione al piano.

**RELAZIONE FINALE DI RISPETTO E DI ESECUZIONE DEL PIANO**

Al termine dell'esecuzione del Piano, l'OCC redige e presenta una relazione finale finalizzata a dimostrare che il Piano è stato rispettato integralmente e in piena correttezza, riconoscendo l'esdebitazione del debitore.

**LA RECENTE GIURISPRUDENZA INTERVENUTA SU FATTISPECIE ANALOGHE**

Le recentissime sentenze pronunciate su fattispecie analoghe a quella oggetto della presente domanda (Consumatori sovraindebitati) hanno omologato l'Accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ex L. 3/2012 e il Piano di ristrutturazione dei debiti





ex artt. 66 e 67 C.C.I.I. proposti dai debitori, con **interpretazione e applicazione favorevole ed estensiva** delle relative disposizioni di legge vigenti pro-tempore.

E tal senso si richiamano le recenti sentenze emesse sia da codesto Ecc.mo Tribunale (cfr. **Tribunale di Caltanissetta Dr.ssa Ester Rita Difrancesco provvedimento di omologa 19.4.2023 all.a)**, **Tribunale di Caltanissetta Dr.ssa Ester Rita Difrancesco provvedimento di omologa 1.8.2022 all.b)**, sia da altri Tribunali, tra cui le recentissime:

- c) Tribunale di Torino sentenza n. 295 pubblicata l'8.11.2023
- d) Tribunale di Sciacca sentenza pubblicata il 7.11.2023,
- e) Tribunale di Torino sentenza n. 294 pubblicata il 7.11.2023
- f) Tribunale di Roma sentenza n. 568 pubblicata il 24.10.2023
- g) Tribunale di Roma sentenza pubblicata il 13.10.2023
- h) Tribunale di Torino sentenza n. 271 pubblicata il 10.10.2023
- i) Tribunale di Isernia sentenza n.17 pubblicata il 13.10.2023
- l) Tribunale di Torino sentenza n. 258 pubblicata il 27.9.2023
- m) Tribunale di Torino sentenza n. 245 pubblicata il 15.9.2023
- n) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 12.9.2023
- o) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 12.9.2023
- p) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 12.9.2023
- q) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 28.8.2023
- r) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 24.8.2023
- s) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 24.8.2023
- t) Tribunale di Bologna sentenza n. 115 pubblicata il 3.8.2023
- u) Tribunale di Torino sentenza pubblicata il 26.7.2023
- v) Tribunale di Roma sentenza pubblicata il 24.7.2023
- z) Tribunale di Messina sentenza n. 11 pubblicata il 4.5.2023
- z1) Tribunale di Napoli sentenza n. 18 pubblicata l'1.3.2023.

\*\*\*\*\*

Sulla base di quanto fin qui dedotto e documentato, rilevato che nella specie i Gestori della Crisi, nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, hanno così concluso:

*“Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base dell’articolazione delle informazioni ricevute che si ritiene sufficiente e delle verifiche che è stato possibile effettuare; della ragionevolezza delle previsioni con riferimento ai dati e alle informazioni disponibili alla data di redazione della presente relazione si può dunque esprimere*



*una **valutazione complessivamente positiva** sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.*" (cfr. pagina 73 paragrafo 13 del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore – all.A),

i sottoscritti **Iraci Capuccinello Giacomo** e **Iraci Capuccinello Michele**, come sopra rappresentati e difesi, quali consumatori sovraindebitati istanti, con l'ausilio dell'O.C.C. di Caltanissetta e dei Professionisti nominati Gestori della Crisi **Dott.ssa Luciana Camizzi** e **Dott. Salvatore Maurizio Dilena**,

### **CHIEDONO**

che l'Ill.mo Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, adito

### **RITENUTI**

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 67 e seguenti del D.Lgs. 12.1.2019 n. 14,

### **VERIFICATA**

la ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità del Piano, risolta ogni eventuale contestazione, emetta i provvedimenti di cui all'art. 70 del D.Lgs. 14/2019 e pertanto

### **OMOLOGHI**

con sentenza il Piano dei Consumatori, consentendo agli stessi di accedere ai benefici di cui agli artt. 67 e ss C.C.I.I., emettendo ogni altro necessario e conseguenziale provvedimento ai sensi del citato art. 70 del D.Lgs. 12.1.2019 n. 14.

### **IN VIA CAUTELARE**

**ISTANZA EX ART. 70 COMMA 4 CCII DI EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI  
PROTETTIVI DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE  
PENDENTI NEI CONFRONTI DEI DEBITORI CONSUMATORI  
SOVRAINDEBITATI**

Gli istanti **Iraci Capuccinello Giacomo** e **Iraci Capuccinello Michele**, come



sopra rappresentati e difesi, con l'ausilio dei Gestori della Crisi **Dott.ssa Luciana Camizzi e Dott. Salvatore Maurizio Dilena**, avendo dimostrato nel Piano che pendono diverse procedure esecutive immobiliari che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano e soprattutto il rispetto della Par Condicio Creditorum (in quanto la prosecuzione delle procedure esecutive pendenti e le imminenti vendite coattive di vari immobili indicati nel Piano causerebbero la soddisfazione e il pagamento soltanto alcuni Creditori rispetto a tutti i Creditori indicati nel Piano,

### **CHIEDONO**

l'emissione dei provvedimenti protettivi di cui all'art. 70 comma 4 del D.Lgs. 14/2019 e segnatamente di:

- 1) **disporre la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata pendenti** (indicati nelle premesse) che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano;
- 2) **disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei Debitori proponenti;**
- 3) **di emettere tutte le misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento**, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

La pendenza di azioni esecutive immobiliari rischia infatti di:

- a) pregiudicare la fattibilità del Piano;
- b) violare la Par Condicio Creditorum prevista e assicurata dal Piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai Debitori sovraindebitati istanti.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Il Procuratore dei Debitori istanti, coadiuvati dai Gestori della Crisi sopra indicati, deposita:

- 1) **"Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore e Attestazione"** redatto dai Gestori della crisi ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 con gli atti e documenti ivi indicati e allegati;



e allega copia di tutte le sentenza di merito sopra indicate ed elencate a pag. 9 con le lettere da a) a z1).

Con osservanza.

Caltanissetta, 16 Novembre 2023.

Il Procuratore dei Debitori istanti

**Avv. Antonino Minacapilli**

I Gestori della Crisi

**Dott.ssa Luciana Camizzi** (firma digitale sul Piano di Ristrutturazione dei Debiti)

**Dott. Salvatore Maurizio Dilena** (firma digitale sul Piano di Ristrutturazione dei Debiti)

I Debitori istanti

**Iraci Capuccinello Giacomo** (firma sulla procura alle liti)

**Iraci Capuccinello Michele** (firma sulla procura alle liti)

